N° RG 3561/23 NR
N° RG 13/25 RECLAMO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA

VERBALE UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO
(artt. 127, 134 e segg. c.p.p.)

Il giorno **21.04.2026** alle ore **09.10** in Pavia – Palazzo di Giustizia, davanti al Tribunale di Pavia in persona della **Dott.ssa Miriam Hamdan**, con l'assistenza del Dott. Sandro Geraci, relativamente al procedimento nei confronti di

COMINI FABRIZIO, libero non comparso

Per reclamo avverso il decreto di archiviazione emesso dal GIP.

In camera di consiglio, chiamate le parti e le altre persone interessate e i difensori, sono comparsi:

- Il Pubblico Ministero, Dott.ssa Katia Francesca Nicita
- Fabrizio Comini, non presente, assistito di fiducia dall'Avv. Marzia Desireè Lucia Testa del Foro di Pavia, non comparsa
- le persone offese Enrico Giuseppe Tessera, Martina Tessera, Marco Tuzzi, Massimiliano Cadore, Alessandra Maddalena Belloni, Barbara Gandi, Cristiano Pietra e Irene Preti, tutti non presenti,

Il Giudice rileva come la notifica del decreto di fissazione di udienza camerale nei confronti Lustri Nicola sia andata a buon fine.

La Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
La Giudice ritorna in aula di udienza dando lettura dell'ordinanza che viene allegata al presente verbale.

Verbale chiuso alle ore 09.25

IL CANCELLIERE
Sandro Geraci

IL GIUDICE
Miriam Hamdan

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Penale

ORDINANZA SU RECLAMO AVVERSO DECRETO di ARCHIVIAZIONE

Art. 410-bis c.p.p.

IL TRIBUNALE

nella persona della giudice dott.ssa Miriam Hamdan

LETTO

il reclamo depositato in data 14 ottobre 2025 dall'avv. Marzia Desirée Lucia TESTA, difensore di fiducia di Fabrizio COMINI avverso il decreto del 26 agosto 2024, depositato in cancelleria il 27 agosto 2024 con cui il GIP ha disposto l'archiviazione del procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto il delitto di diffamazione in ipotesi commesso da Fabrizio COMINI;

OSSERVA

Con il suddetto reclamo, il difensore di COMINI deduce la nullità del decreto di archiviazione in quanto emesso senza che la previa notifica della richiesta di archiviazione fosse notificata all'indagato.

Il reclamo è tempestivo considerato che, come documentato in atti, il reclamante ha avuto contezza dell'oggetto del procedimento solo in data 10 ottobre 2025, quando ottenne copia del fascicolo delle indagini.

L'avviso di fissazione udienza è stato ritualmente notificato alle parti (segnatamente, alle persone offese: Luscrì Nicolò in data 25.3.2026; a Massimiliano Cadore in data 10 novembre 2025 e 12 febbraio 2026; a Marco Tuzzi in data 12 novembre 2025 e 12 febbraio 2026; a Irene Preti in data 10 novembre 2025 e 13 febbraio 2026; a Enrico Giuseppe Tessera in data 12 febbraio 2026 a Martina Tessera in data 12 febbraio 2026, a Alessandra Maddalena Belloni in data 21 febbraio 2026, a Barbara Gandi in data 23 febbraio 2026, a Cristiano Pietra in data 12 febbraio 2026; all'imputato e al difensore domiciliatario in data 23 ottobre 2026) e non sono pervenute memorie nel termine di cui all'art. 410 bis, comma 3, c.p.p..

Come lamentato dal reclamante, il decreto di archiviazione fu emesso per particolare tenuità del fatto senza che la richiesta di archiviazione (con cui l'archiviazione per particolare tenuità del fatto veniva formulata in via subordinata) sia stata notificata all'indagato, ma solo alle persone offese.

Nel merito il ricorso appare fondato.

Invero, l'art. 411 c.p.p., al comma 1-bis inserito dal D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, art. 2, comma 1,

lett. b), prevede che il provvedimento di archiviazione, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., sia preceduto da apposita richiesta in tal senso del pubblico ministero, richiesta di cui deve essere dato avviso sia alla persona sottoposta alle indagini che alla persona offesa (indipendentemente dalla circostanza che quest'ultima abbia o meno chiesto di essere avvisata della richiesta di archiviazione al momento della presentazione della notizia di reato o successivamente), le quali, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione al giudice per le indagini preliminari in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta di archiviazione per la particolare tenuità del fatto. Come chiarito dalla Corte di Cassazione "*la particolarità della procedura, volta a garantire il contraddittorio tra le parti, risponde alle caratteristiche dell'istituto che presuppone una decisione positiva sulla sussistenza del fatto-reato, che* l'indagato ha interesse a contrastare, e una valutazione sul danno causato, che riveste interesse per la parte offesa). Anche prima della entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103 - che ha introdotto una espressa sanzione di invalidità - nella giurisprudenza di legittimità si era già affermato il principio per cui il provvedimento di archiviazione, assunto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., è nullo se, in violazione del disposto contenuto nell'art. 411 c.p.p., comma 1-bis, non si osservano le disposizioni processuali speciali ivi contemplate (Sez. 5, n. 36857 del 07/07/2016, Ruggiero, Rv. 268323; Sez. 5, n. 40293 del 15/06/2017, Serra, Rv. 271010) e, dunque, anche nel caso in cui il pubblico ministero abbia omesso gli adempimenti di competenza" (cfr. Cass. Pen., sez. I - 14/09/2021, n. 43719). L'attuale formulazione dell'art. 410bis c.p.p., *ratione temporis* applicabile alla fattispecie in esame, prevede espressamente la nullità del decreto di archiviazione emesso in mancanza dell'avviso di cui al comma 1 bis dell'art. 411 c.p.p. (dunque in mancanza dell'avviso alla persona sottoposta alle indagini).

Nel caso in esame, risulta che la richiesta di archiviazione dell'8 luglio 2024 per particolare tenuità del fatto non sia stata notificata all'indagato. La mancata conoscenza dell'avviso ha, dunque, determinato la violazione del contraddittorio, privando la persona sottoposta alle indagini della facoltà di presentare opposizione e determinando la nullità del decreto di archiviazione. In ragione dei suesposti motivi il provvedimento impugnato deve essere annullato ai sensi dell'art. 410bis comma 1 c.p.p., primo periodo.

Non può trovare accoglimento l'ulteriore domanda, formulata in sede di reclamo, di dichiararsi l'improcedibilità dell'azione penale, dovendo essere tale richiesta formulata in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione.

P.Q.M.

visti gli artt. 408 comma 3 *bis* e 410 *bis*, commi 1 e 4, c.p.p.,
annulla il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Pavia del 26 agosto 2024, depositato in cancelleria il 27 agosto 2024, nei confronti di Fabrizio COMINI e, per l'effetto, ordina la restituzione al giudice che ha emesso il provvedimento.
Si comunichi alle parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Pavia, 21 aprile 2026

La giudice
Miriam Ham-

dan

Ordinanza depositata in udienza 21.04.26

Il Funzionario Giudiziario Sandra Geraci